ALCANTARA S.p.a.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

6° Adeguamento ed aggiornamento del Modello adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 settembre 2005

Aggiornamento SETTEMBRE 2020

INDICE

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 3
CAPITOLO 1 6
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 6
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento 6
1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente 24
CAPITOLO 2 24
Il Modello di ALCANTARA 24
2.1 Indicazioni fornite da CONFINDUSTRIA e Associazione OdV 24
2.2 L'attività e la struttura organizzativa di ALCANTARA 26
2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura 28
2.4 I principi ispiratori del Modello 29
2.5 La procedura di adozione e aggiornamento del Modello 30
2.6 I Destinatari del Modello 30
CAPITOLO 3 31
L'Organismo di Vigilanza (OdV) 31
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza 31
3.2 Funzioni e poteri dell'OdV 34
3.3 L'attività di reporting dell'OdV 37
3.4 Obblighi di informazioni verso l'OdV 38
CAPITOLO 4 41
Formazione e diffusione del Modello 41
4.1 Formazione ed informazione dei dipendenti 41
4.2 Obblighi di Vigilanza 43
CAPITOLO 5 43
Sistema Disciplinare 43
5.1 Funzione del Sistema Disciplinare 43
5.2 Sistema Disciplinare dei dipendenti 43
5.2.1 Sistema Disciplinare dei dipendenti con riferimento al Modello 44
5.2.2 Sistema disciplinare dei dipendenti con riferimento alle WB/Anti-Bribery Policies 47
5.3 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti esterni 48

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

ALCANTARA o la Società: ALCANTARA S.p.a. con sede a Milano via Mecenate 86 – cod. fiscale/P IVA 00835580150 n. REA 850982.

Attività sensibili: le attività di ALCANTARA nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati rilevanti per il Decreto.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da ALCANTARA.

CdA: il Consiglio di Amministrazione di ALCANTARA.

Codice Etico: componente fondante del Modello che declina i principi e valori aziendali e le regole generali di comportamento a cui si devono attenere i Destinatari.

Comitato Esecutivo: il Comitato Esecutivo di ALCANTARA.

Datore di Lavoro: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008 il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o lavoratore autonomo all'interno della propria unità produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

Decreto o D.Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Decreto Sicurezza: il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Destinatari: soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente *i)* i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ; *ii)* i dirigenti, *(iii)* i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato, *(iv)* i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto, *v)* i consulenti, i collaboratori, i fornitori ed eventuali partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto, *vi)* nonché da quanti agiscono sotto la direzione e/o vigilanza dei Vertici Aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnati.

Mappatura dei poteri: documento facente parte del Modello di ALCANTARA che descrive il sistema di deleghe e poteri all'interno della Società, elencando altresì quali sono i soggetti che possono impegnare la Società nei confronti di terzi ed entro che limiti.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto al fine della prevenzione dei reati.

Operazioni sensibili: Attività maggiormente esposte al rischio di commissione reati nell'ambito delle singole Attività Sensibili.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

Parte Generale: il documento facente parte del Modello di ALCANTARA che descrive il Modello stesso e contiene un'illustrazione relativa a:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i componenti che ne costituiscono parte integrante;
- le modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la formazione e diffusione del Modello ed i criteri di adeguamento ed aggiornamento;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio.

Parte Speciale – Fattispecie di reato e Attività sensibili: il documento facente parte del Modello che illustra:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- identificazione – per categoria di reato – di: possibili ambiti di commissione del reato; principi organizzativi e di controllo; principi di comportamento; processi – in generale – di riferimento; funzioni aziendali principalmente coinvolte; procedure in essere; flussi informativi verso l'OdV.

Reati: le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

Sistema Disciplinare: il documento nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione ed inosservanza in capo ai Destinatari di obblighi, doveri e/o procedure previste dal Modello.

Spunti indicativi: sono alcune indicazioni per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 fornite da CONFINDUSTRIA e dall'Associazione OdV.

CAPITOLO 1
Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

Il D.Lgs. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, reca le disposizioni normative concernenti la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.
Il Decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina "amministrativa", ma che ha forti analogie con la responsabilità penale in quanto il suo accertamento avviene nell'ambito di un processo penale, consegue la commissione di reati e prevede sanzioni mutuate dal diritto penale. L'Ente, infatti, potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile, non è stata individuata oppure il reato si è estinto per causa diversa dall'amnistia. Tale responsabilità va ad aggiungersi, quindi, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.
L'articolo 5, 1° comma, del D.Lgs. 231/2001, sancisce la responsabilità degli enti qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" dell'Ente.
Occorre evidenziare come le vicende modificative dell'ente non incidano sulla responsabilità amministrativa che rimane in capo all'Ente anche in caso di trasformazione e di scissione per i fatti commessi anteriormente a detti eventi.
In particolare, la normativa prevede che gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, siano **solidamente** obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi in data anteriore alla vicenda modificativa.

In caso, invece, di fusione il D.Lgs. 231/2001 prevede che l'ente che risulta dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
In caso di cessione d'azienda, salva la pattuizione del beneficio delle preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è **solidamente** obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Resta da sottolineare la previsione di due sanzioni aggiuntive:

- pubblicazione della sentenza di condanna, applicabile a discrezione dell'organo giudicante nell'ipotesi di irrogazione di sanzione interdittiva, finalizzata alla conoscenza della condanna medesima da parte dei terzi;
- confisca, disposta unitamente alla sentenza di condanna – applicabile anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o il prodotto del reato.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al Giudice Penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'esclusione dell'interesse esecutivo – proprio o di terzi – del soggetto autore del reato;
- la sussistenza dell'interesse o del vantaggio della società rispetto alla commissione (anche nella forma del tentativo) del reato;
- l'adozione e l'efficacia attuazione del Modello organizzativo societario.

Il giudizio circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello organizzativo adottato.

In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità "a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da minimizzare, con

un certo grado di probabilità, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dallo stesso Decreto e commessi all'estero.

La relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell'intero impatto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:
- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art, 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli art. 7,8,9,10 del codice penale;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell'Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.

Inoltre, si fa presente che da un punto di vista strettamente operativo l'impatto della L. n. 179/2017 e del comma 2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 impone un'integrazione del Modello che dovrà contenere misure volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e regole volte ad assicurare il funzionamento di meccanismo di whistleblowing. Tale integrazione è rappresentata da una specifica Whistleblowing Policy adottata da ALCANTARA allegata al presente Modello.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono ad oggi contemplati:

Anno 2001

- *i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio[art. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001]* e, precisamente i reati: **1)** *art. 24 "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"* che riguardano: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) – truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n 1, c.p.) – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) – frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

– **2)** *art. 25 "concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione"* che riguardano: concussione (art. 317 c.p.) – corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) – circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) – corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) – pene per il corruttore (art.321 c.p.) – istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) – traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
Alcuni di tali reati assumono maggiore rilevanza a seguito della Legge n. 190/2012 "recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e Legge n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione" rese attuative nel gennaio 2014 con Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Anticorruzione obbligatorio per tutta la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici e Società Partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche.

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2012, 2015, 2019 e 2020.

- *i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo [art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001]* Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 350/2001, convertito dalla Legge n. 409/2001 e modificato dalla Legge n. 99/2009.

- Le modifiche e le fattispecie di reato sono indicate nell'anno 2009.

<u>Nel 2002 sono stati aggiunti :</u>

- *i reati Societari [art.25 ter del D.Lgs. 231/2001],* e precisamente i reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2015, 2016 e 2019.

Nel 2003 sono stati aggiunti:

- *i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali[art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001]* e, precisamente i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999. Tali reati riguardano: associazioni sovversive (art. 270c.p.) – associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) – assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) – arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) – addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) – finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Legge n. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.) – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro quinquies 2 c.p.) – condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) – attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) – atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) – atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) – sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) – sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c. p. *articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018*) – istigazione a commettere alcuni dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) – cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) – cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) – banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) – assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) – impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1) – danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n.342/1976 art. 2) – sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3) – pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).
- *i delitti contro la personalità individuale[art.25 quinquies del D.Lgs.231/2001]* e precisamente i delitti di: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2006 e 2018.

Nel 2005 sono stati aggiunti:

- *i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato [art. 25 sexies del D.Lgs._231/2001],* e precisamente i reati di: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98), manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98). Altre fattispecie relative all'art. 187 quinquies TUF: divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) – divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.
- *il reato di "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"* (art. 2629 bis c.c.) relativo *[all'art. 25- ter " reati Societari "del D.Lgs. 231/01*] a seguito della legge n. 262/2005.

Nel 2006 sono stati aggiunti:

- *il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), [art. 25- quater.1 del D.Lgs. 231/01].* Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006;
- *il reato di pornografia virtuale (art. quater 1 c.p.) [art. 25 quinquies "Delitti contro la personalità individuale" del D.Lgs. 231/2001]* Aggiunto dall'art. 10 dalla Legge n. 38 del 6 febbraio 2006;
- *i reati "transnazionali"* Legge n. 146/2006 costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale e precisamente: disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286) – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) – associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) – favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) – associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.):

Nel 2007 sono stati aggiunti:

- *i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro[art.25 septies del D. Lgs. 231/2001]* e precisamente i reati di: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.), commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.

- *i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita[art.25 octies del D.Lgs. 231/2001]* e precisamente i reati di: ricettazione *(*art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.).
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2015.

Nel 2008 sono stati aggiunti:

- *i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati [art.24 bis del D.Lgs. 231/2001]* e, precisamente i delitti di: documenti informatici (art. 491-bis c.p.) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2013 e 2019.

Nel 2009 sono stati aggiunti

- *i delitti di criminalità organizzata [art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001]* e, precisamente i delitti di: associazione a delinquere (art. 416 c.p.) - associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.) - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) - sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.) - associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) – tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91) - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).

- *i reati in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001]* e, precisamente i reati di: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lett a) bis) - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 3) - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1) - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2) - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-terLegge 22 aprile 1941, n. 633) - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633) - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- *il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001].* Art. 377 bis c.p. Articolo aggiunto dalla Legge n. 116/2009;
- *i delitti contro l'industria e il commercio [art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001]* e, precisamente i delitti di: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) – illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) – frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) -

frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

- *i delitti in materia di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"[art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001]* Aggiunto precedentemente dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito dalla Legge n. 409/2001 e modificato dalla Legge n. 99/2009,e relativo ai delitti di: uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464c.p.) – falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – alterazione di monete (art. 454 c.p.) – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) – spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) – fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) – contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2016.

<u>Nel 2011 sono stati aggiunti</u>

- *i reati ambientali [art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001]* e, precisamente i reati di: uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) – importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Legge n. 150/1992, art.1,art.2, art. 3 bis e art.6) – scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137) – attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256) – inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257) – traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259) – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258) - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel

SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis) – Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279) – inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8) – inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9) – cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549/1993, art. 3).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2015, 2018 e 2019.

Nel 2012 sono stati aggiunti o modificati

- *il delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001]* relativo alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine articolo 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 del D. Lgs. 286/1998 e impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare articolo 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998 introdotto dal D. Lgs. n. 190/2012.
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2017.
- *il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 25 del D. Lgs. 231/2001]* relativo all'art. 319-quater c.p., aggiunto dalla Legge n. 190/2012.
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2015.
- *il reato di corruzione fra privati [art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001]* relativo all'art. 2635 c.c. e introdotto dalla Legge n. 190/2012.
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2019.

Inoltre, sempre la Legge n. 190/2012 ha modificato per [*l'art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione" del D.Lgs. 231/2001]* le seguenti fattispecie di reati: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Nel 2013 è stata aggiunta:

- *la frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti [art. 24 bis "Delitti informatici e_trattamento illecito di dati " del D.Lgs. 231/2001]* relativa all'art. 640 ter c.p. comma 3 del Decreto Legge n. 93/2013.

- *Legge n.9/2013 art. 12 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – Filiera degli oli vergini di oliva.* L'art. 12 di questa Legge che si riferisce alle in particolare alle aziende che trattano oli vergini d'oliva, prevede i reati di: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) – commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) – commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) – contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) – frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) – vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) – vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) – contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quarter c.p.). Parte di questi reati sono già trattati all' *[art. 25 bis 1 "Delitti contro l'industria e il commercio" del D.Lgs. 231/2001]* e più precisamente dall' art. 515 c.p. all'art. 517 quater c.p.

Nel 2014 sono stati aggiunti o modificati:

- *il reato di adescamento di minorenni [art. 25 quinquies "Delitti contro la personalità individuale" del D. Lgs. 231/2001]* relativo all'art.609 undecies del c.p., entrato in vigore il 6 aprile 2014. (D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014);
- portate modifiche al reato di *"Scambio elettorale politico-mafioso"* (art. 416 ter c.p.) dell'*[art.24 ter "Delitti di criminalità organizzata" del D. Lgs. 231/2001]*. Articolo sostituito dall'art. 1, comma, 1 della Legge 17 aprile 2014 n. 62 a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima Legge 62/2014.

Nel 2015 sono stati aggiunti o modificati

- *il reato di autoriciclaggio [art. 25 octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" del D.Lgs. 231/2001]* relativo all' (art. 648-ter 1 c.p.) e aggiunto a seguito della legge n. 186 del 15 dicembre 2014 che, non solo ha introdotto il delitto di auto riciclaggio, ma ha previsto anche che il delitto di auto riciclaggio commesso da un apicale o da un sottoposto generi responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso. Tale reato è ricollegabile ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita già presenti all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001;
- *nuovi reati in materia ambientale [art. 25 undecies "reati Ambientali" del D.Lgs. 231/2001]* e più precisamente: disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.) – inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) – impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) – omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) – delitti colposi contro l'ambiente (art.

452 quinquies c.p.) – Questi reati sono stati aggiunti con Legge n. 68/2015.

- il 27 maggio è stata approvata la legge n. 69 avente ad oggetto, tra l'altro, il cosiddetto *"falso in bilancio"*, l'impatto della riforma sull'*[art. 25 ter "Reati Societari" del D.Lgs. 231/2001]*, può essere riassunta:

a) dal punto di vista pratico una modifica del delitto di false comunicazioni sociali con punibilità ai soggetti qualificati che commettono condotte contrarie ai nuovi art. 2621 c.c. *"esposizione di fatti rilevanti non rispondenti al vero",*del pari all'art. 2622 c.c. *"esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero";*

b) in una revisione delle sanzioni a carico dell'ente che sono state generalmente inasprite (le sanzioni pecuniarie previste per l'illecito amministrativo conseguente ai nuovi reati di cui agli artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c., sono state più che raddoppiate rispetto a quelle previste nel 2001);

c) modifiche ai reati di: " induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quarter c.p.) - "concussione" (art. 317 c.p.) – "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) – "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.) – "corruzione in atti giudiziari" (art. 319 ter c.p.)" relativi all'*[art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità o corruzione" del D. Lgs. 231/2001].*

d) modifiche al reato di "Associazione di tipo mafioso anche straniere" (art. 416 bis c.p.) *[art. 24 ter "Delitti di criminalità organizzata" del D.Lgs. 231/2001].*

Nel 2016 sono stati aggiunti o modificati:

- revisione del delitto di "*Corruzione tra privati" [art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001]* con Legge 170/2016;
- modifiche al reato di *"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" [art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001]* , con il Decreto Legislativo 21 giugno 2916 n. 125. Tali modifiche riguardano l'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e l'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);
- *contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo* (L. 199/2016);
- con Legge n. 202/2016 sono state introdotte modifiche al reato di *"Associazione per delinquere" (art. 416 c.p.)* e aggiunto il comma 7 bis al reato *" Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"* comprese nell' *[art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001].*
- *nuovo codice degli appalti* (D.Lgs. 50/2016).

Nel 2017 sono stati aggiunti o modificati:

- Legge 161/2017 di riforma del Codice Antimafia. Il provvedimento normativo stabilisce modifiche al Codice penale, alle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale e ad altri articolati, tra cui il D. Lgs. 231/2001. In materia di responsabilità degli enti, in particolare, è prevista la modifica dell' *[articolo 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"]* al quale vengono aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive);
- Legge n. 163 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017"
- L'art. 13 della legge 163/2017 delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con abrogazione anche della direttiva 95/46/CE. La delega dovrà essere esercitata entro il 21 maggio 2018, cioè sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (prevista per il 21 novembre 2017), in prossimità proprio della data di applicazione del Regolamento stesso posticipata – rispetto alla sua entrata in vigore del 24 maggio 2016 – al 25 maggio 2018.
- il *"reato di razzismo e xenofobia" [art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001].* Legge 167/2017 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge Europea 2017" fra le diverse disposizioni il provvedimento include anche in materia di giustizia e sicurezza (art. 5) quelle sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.
- Legge 179/17 sul cosiddetto Whistleblowing: «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

Nel 2018 sono stati aggiunti o modificati:

Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21

Il citato articolo normativo ha:

- abrogato il reato di cui all'art. 3 comma 3 bis legge 13 ottobre 1975, n. 65 *"Organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negoziazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e*

dei crimini di guerra" , ora è stato sostituito dall'art. 604 bis c.p. *"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"* modificando l'*[art. 25 terdecies "Razzismo e xenofobia" del D. Lgs. 231/2001];*

- abrogato il reato di cui all'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p. *"Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" e aggiunte anche le *"Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)*. Questi reati sono stati introdotti all'*[art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001]*
- modificato il reato di "*Tratta di persone"* (art. 601c.p.) introducendo i commi 1 e 2 e relativo all' *[art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001]* .

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107

Il citato articolo normativo ha ampliato l'ambito di operatività dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, previsti dall'*[art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001]*, e ha inoltre modificato l'art. 187 quinquies del D. Lgs. 58/1998 che richiama sempre il D.Lgs. 231/2001.

Legge n. 3/2018 ha modificato il testo degli art. 589 c.p. *"Omicidio colposo"* e art. 590 c.p. *"Lesioni personali colpose"* portando modifiche all' *[art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001].*

Nel 2019 sono stati aggiunti o modificati:

Legge 9 gennaio 2019, n.3

La citata Legge ha introdotto rilevanti novità rispetto a reati previsti dal codice penale, richiamati dal D. Lgs. 231/2001, e ha novellato disposizioni contenute nel codice penale a cui il Decreto fa rinvio. La Legge 3/2019 ha anche ampliato il novero dei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo il reato di *"Traffico di influenze illecite"[art.25 del D.Lgs. 231/2001]* previsto e punito dall'art. 346 bis c.p.

La norma sopra indicata ha altresì novellato talune disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 , quali:

- *art. 25 reati contro la "Pubblica Amministrazione"* inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 in riguardo alle fattispecie di reato: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) - concussione (art. 317 c.p.) – corruzione propria (art. 319 c.p.) – corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) – istigazione alla corruzione (art. 322 commi 2 e 4 c.p.);
- *art. 25 ter "Reati Societari"* inserendo modifiche al reato di *"Corruzione tra privati"* (art. 2635 c.c.) e introducendo il nuovo reato *"Istigazione alla corruzione tra privati"* (art. 2635 bis c.c.). Inoltre, la nuova Legge "Spazzacorrotti" ha abolito il comma quinto dell'art. 2635 c.c. e il comma terzo dell'art. 2635 bis c.c., e

ha compreso anche detti reati in quelli procedibili d'ufficio, cancellando la procedibilità a sola querela di parte.

Legge 11 febbraio, n. 12

Con questa Legge è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) richiamato dall'*[art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001]* in relazione all'art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006.

Legge 3 maggio 2019, n. 39

Ha introdotto l'*[art. 25 quaterdecies nel D.Lgs. 231/2001]* per i reati di *"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitata a mezzo di apparecchi vietati".*

Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 art. 1, comma 11,

Ha aggiunto all' *[art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" del D.Lgs. 231/2001]* l'articolo *"Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".*

Legge 26 ottobre 2019, n. 124

Ha introdotto *[l'art. 25 quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/2001]* per il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)".

Legge 19 dicembre, n.157

Questa Legge entra in vigore convertendo la precedente Legge 26 ottobre 2019, n. 124 e ampliando il novero dei reati presupposto, ha modificato *[l'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 i così detti "Reati tributari"]* che riguardano le seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2 del D.Lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 bis del D. Lgs. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D Lgs. 74/2000).

➢ Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2020.

Nel 2020 (primo semestre) sono stati aggiunti o modificati

Attuazione della Direttiva PIF (Direttiva 2017/1371/UE "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

In data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha comunicato l'approvazione in via preliminare dello "schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Direttiva UE 2017/1371. Lo scorso 5 marzo 2020

la Commissione Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Giustizia della Camera, invece, ha rilevato che il provvedimento tratta temi vasti e particolarmente articolati e ha disposto di richiedere sulla materia un contributo scritto all'Associazione Nazionale Magistrati, al Consiglio Forense e all'Unione delle Camere Penali Italiane.

Qualora detto Decreto Legislativo fosse reso definitivo, andrebbe ad ampliare il catalogo dei reati del D.Lgs. 231/2001, includendovi nuove fattispecie, laddove presentassero elementi di transnazionalità e rilevanza (Imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di euro). Le possibili modifiche riguardano:

- *[art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 "Reati tributari"]* vedrà un nuovo comma 1 bis, che comporta la punibilità per i seguenti delitti: dichiarazione infedele – omessa dichiarazione – ipotesi di delitto tentato e non solo consumato – indebita compensazione. Per tali nuove fattispecie si applicheranno la circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dallo stesso art. 25 quinquiesdecies.
- *[art. 24del D. Lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico"]* viene estesa la responsabilità del D. Lgs. 231/2001 per i reati di frode nelle pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (ex art. 2 comma 1, Legge 898/1986). Per tali reati la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche l'Unione Europea. Prevista una sanzione fino a 500 quote o da 250 a 600 in caso di profitto e danno ingente, nonché sanzioni interdittive, esclusa la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni.
- *[art. 25 del D. Lgs. 231/2001 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"]* vengono aggiunti i reati di: peculato (art. 314, comma 1, c.p.), con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene – peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – abuso di ufficio (art. 323 c.p.). La sanzione prevista per l'ente consiste in una pena pecuniaria fino a 250 quote.
- *[art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 "Contrabbando"]* nuova fattispecie di reato e verrà inserita nel D. Lgs. 231/2001 che prevede sanzioni pecuniarie fino a 200 quote o fino a 400 quote al superamento della soglia di 100 mila euro e pene interdittive, esclusa la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni. Tale reato fa riferimento al "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale", nel Titolo VII (violazioni doganali), al Capo I (contrabbando) e al Capo II (contravvenzioni e illeciti amministrativi).

Inoltre, lo schema di questo Decreto Legislativo prevede la modifica anche di alcune norme incriminatrici richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tra cui alcuni

delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 316, 316 ter, 319 quater e 322 bis del c.p.) e contro il patrimonio (art. 640 c.p.).

Illeciti agro - alimentari

E' in Consiglio dei Ministri lo schema di Disegno di Legge *"recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari"*. Il provvedimento, non ancora pubblicato, si prepara a incidere non soltanto sul Codice penale e sulle fonti della legislazione speciale del settore agroalimentare, ma anche sull'assetto dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/2001, prevedendone tre nuove distinte categorie di reati, secondo la seguente struttura:

- art. 25 bis 1 del Decreto che rimane dedicato ai *"Delitti contro l'industria e il commercio"* e comprende gli articoli: 513 c.p. turbata libertà dell'industria o del commercio – 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio – 513 bis illecita concorrenza con minaccia o violenza – 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali;
- art. 25 bis 2 del Decreto rubricato *"Delle frodi in commercio di prodotti alimentari"* e comprende gli articoli: 516 c.p. frode in commercio di prodotti alimentari – 517 c.p. vendita di alimenti con segni mendaci – 517 ter c.p. contraffazione di alimenti a denominazione protetta – 517 quater agro-pirateria;
- art. 25 bis 3 del Decreto rubricato "*Dei delitti contro la salute pubblica"* e comprende gli articoli: 439 c.p. avvelenamento di acque o di alimenti – 439 bis c.p. contaminazione o corruzione di acque o di alimenti – 440 c.p. produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti – 444 c.p. informazioni commerciali ingannevoli e pericolose – 452 c.p. delitti colposi contro la salute pubblica - 445 bis disastro sanitario.

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 applicate, da determinarsi in misura proporzionale per fattispecie di reato, sono le pecuniarie entro una forbice tra le 100 e 1000 quote e si aggiunge per gli art. 25 bis 2 e art. 25 bis 3 l'interdizione dell'esercizio dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni, ed è prevista anche la possibilità di ricorre all'applicazione più grave dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell'ente sia il consentire o l'agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati.

COVID – 19

L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 pone ALCANTARA di fronte alla necessità di verificare l'adeguatezza dei propri presidi di controllo interno e verificarne la tenuta a fronte del rischio da COVID-19, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento ai provvedimenti emanati dal Governo italiano in seguito all'emergenza sanitaria epidemiologica nazionale e internazionale a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi Decreti e Direttive, al fine di fronteggiare un evento così straordinario e imprevedibile ALCANTARA ha esaminato le più rilevanti aree nelle quali potrebbero

insediarsi profili di rischio da cui potrebbe derivare una responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Tali profili di rischio potrebbero collegarsi ai reati societari, informatici, tributari, ambientali per la gestione dei rifiuti e sanificazione, nonché ai reati in materia di sicurezza sul lavoro (per esempio come conseguenza della mancata o incompleta adozione di misure di protezione per i dipendenti).
Quanto al rischio afferente alla salute e sicurezza sul lavoro si è provveduto ad un irrobustimento dei protocolli di prevenzione introducendo degli appositi presidi nella parte speciale del Modello organizzativo 231 alla scheda D (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001).
Inoltre, in questa fase di emergenza assume rilievo determinante il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, a cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Tenuto conto di quanto puntualizzato, al successivo Capitolo 3 "Organismo di Vigilanza" al punto i. Verifica e Controllo vengono indicati i compiti di vigilanza rispetto all'emergenza sanitaria in corso.

La descrizione completa delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001, come precedentemente indicato, è riportata nella parte speciale del Modello organizzativo.

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cd. reati presupposto.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla normativa di riferimento;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede altresì che:

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo in ordine al Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2
Il Modello di ALCANTARA

2.1 Indicazioni fornite da CONFINDUSTRIA e Associazione OdV

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui agli spunti indicativi forniti da CONFINDUSTRIA (linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo – ultimo aggiornamento marzo 2014 e la Nota illustrativa 2018 su la disciplina in materia di Whistleblowing) e dall'Associazione OdV. Tali indicazioni vengono rivolte al comparto privato quale input interno volto a imprimere obbligatoriamente un assetto organizzativo ed una governance che si presumono tali da garantire la tutela del patrimonio delle Società.
Gli elementi indicati come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- redazione del Codice Etico;
- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati (matrici di mappatura dei rischi-reato);
- predisposizione di un sistema di controllo preventivo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure (protocolli comportamentali);
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza e la previsione di obblighi di informazione in capo all'OdV.

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate sono:

- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un corpus di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

2.2 L'attività e la struttura organizzativa di ALCANTARA

In conformità alle indicazioni summenzionate ALCANTARA ha quindi provveduto all'adozione del presente Modello ai sensi di quanto previsto ex D.Lgs. 231/2001.

ALCANTARA S.p.a. è costituita nel 1981, con capitale sociale diviso tra Gruppo ENI (51%) e Gruppo Toray (49%) con passaggio azionario definitivo nel 1995 del Gruppo ENI al Gruppo Toray per il 100% e subito dopo il Gruppo Toray cede il 30% al Gruppo Mitsui.

ALCANTARA ha due sedi operative principali:

- il sito produttivo e il Centro Ricerche di Nera Montoro (TR) per un impianto integrato a ciclo completo. Il complesso processo di produzione si articola in più fasi ed è caratterizzato da un'elevata automazione;
- la sede direzionale di Milano che ospita la Direzione, le divisioni commerciali, il dipartimento amministrativo e l'ufficio stile.

Nello stabilimento di Nera Montoro viene prodotto "Alcantara" un materiale versatile, utilizzato dalle più prestigiose aziende internazionali, in molteplici settori applicativi. I più importanti settori risultano essere: Automotive, Fashion & Interiors e Consumer Electronics.

Nel tempo ALCANTARA ha consolidato un know-how tecnologico senza pari che le consente di comprendere e soddisfare le esigenze tecniche e stilistiche dei clienti, sviluppando su richiesta colori, varianti prodotto e nuove tecnologie in risposta ai brief più complessi.

ALCANTARA si prepara ad una fase di grande espansione per lo Stabilimento di Nera Montoro. Nel marzo 2019 è stato finalizzato il primo step del raddoppio della produzione (Progetto IACI).

ALCANTARA ha predisposto il nono Report di Sostenibilità, verificato e certificato da revisori indipendenti. La sostenibilità è un valore strategico per il futuro di ALCANTARA e la inserisce tra le aziende italiane più trasparenti.

Gli organi di governo di ALCANTARA S.p.a. sono l'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Presidente e CEO. I principali organi di controllo interno sono il Collegio Sindacale e la revisione esterna per le verifiche trimestrali della contabilità e la revisione del bilancio civilistico e del reporting. E' altresì stato nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'assetto organizzativo è basato sulla gestione integrata dei numerosi processi aziendali secondo le regole proposte da sistemi di gestione certificati. L'organigramma della Società è contraddistinto dalla seguente struttura:

BOARD OF DIRECTORS

EXECUTIVE COMMITTEE

CHAIRMAN & CEO

Management Representative for Quality Enviroment & Safety Systems
Health & Safety
Stakeholders Engagement Development

Human Resources, IT Sustainability & Systems Director

Assistant
Plant Personnel & Organization
Personnel Relation HQ
Information Technology
Corporate Communication Supervisor
Security & Facility Management

Innovation & Global Supply Director

Global Supply
Research & Product Application Development
Technical Marketing
Design
Purchasing
Certified System

Finance & Control Director

Head Account
Treasury & Credit Office
Planning, Control & Internal Audit
Legal

GENERAL MANAGER

Markets, Technologies & Operations Director

Representative Office China
Sales Director
Automotive Group 1
Automotive Group 2
Sales Director Automotive Core
Fashion & Interiors Supervisor
Consumer Electronics Supervisor

Technical Director
Deputy
Production Activities & Maintenance
Technologies, Quality & Laboratory
Safety & Environment
Technical Office
Research and Development FANS

Nel 2005, ALCANTARA ha adottato per la prima volta il Modello di Organizzazione, gestione e controllo previsto del D.Lgs.

231/2001, il Codice Etico e ha nominato un Organismo di Vigilanza.
La Società con delibera del C.d.A. del _____ approva il presente testo che aggiorna sia il Modello adottato nel 2005 e sia l'ultimo aggiornamento del 2019. Tutto questo con la consapevolezza che le modifiche apportate e la sua efficace attuazione migliorano il sistema di Corporate Governance in quanto limitano il rischio di commissione dei reati; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari dello stesso.

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili da parte della Società con l'ausilio di consulenti esterni, sulle cui basi si è poi dato luogo alla definizione del presente Modello.

1. *Identificazione delle attività sensibili (As is analysis) e Gap Analysis*
   Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di condividere con il *Vertice Aziendale* la mappa dei processi sensibili e la classificazione dei rischi principali.
   L'identificazione delle Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- raccolta attraverso interviste e/o compilazione di questionari, delle informazioni da utilizzare per la costruzione di un archivio aziendale delle attività a rischio di reato;
- analisi della documentazione aziendale;
- organizzazione e sintesi delle informazioni raccolte in apposite "Schede di mappatura delle attività sensibili";
- rilevazione ed analisi degli esistenti controlli a "presidio" dei rischi-reato identificati;
- valutazione della capacità dei controlli rilevati di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001;
- rilevazione ed analisi delle procedure e dei meccanismi aziendali per la prevenzione di tutti i rischi/reato rilevati.
- evidenziazione e valutazione dei rischi residui (i rischi-reato rilevati al netto dei controlli esistenti posti a loro presidio);
- condivisione e formalizzazione delle situazioni rilevate con gli interlocutori coinvolti (condivisione delle schede di rilevazione rischio-reato compilate per ciascun ufficio/funzione/direzione).

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei reati cd. presupposto.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D.Lgs. 231/2001.

2.4 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di *as-is analysis*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati cd. presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.
Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.
Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1) le indicazioni di CONFINDUSTRIA e Associazione OdV, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;

2) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:

- attribuire ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale, il compito vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure istituite;

3) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

4) la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire.

2.5 La procedura di adozione e aggiornamento del Modello

Come meglio specificato al punto 2.2., la Società, ha ritenuto necessario aggiornare sia Modello adottato nel 2005 e sia l'ultimo aggiornamento del 2019 tenendo conto sia delle nuove categorie di reato nel frattempo inserite dal legislatore nella disciplina del Decreto sia di alcune modifiche nella struttura aziendale e con delibera del _____ è stato adottato il presente testo, in linea con la normativa attualmente in vigore e con le odierne esigenze aziendali.
Essendo il Modello un atto di emanazione dell'Organo Dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che si avvale dell'esperienza e delle proposte dell'OdV.
Con l'adozione del Modello la Società risulta impegnata ad adeguare e modificare lo stesso sia in funzione di eventuali modifiche normative, sia in base ai mutamenti che interessino la Società nelle sue diverse articolazioni e comunque sulla base di esperienze applicative, in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento.
In tal senso ALCANTARA indipendentemente dall'impegno a conformarsi senza indugio alle esigenze di cui al paragrafo che precede, intende sottoporre, con cadenza periodica, a verifica il Modello nella sua interezza, ed eventualmente con il coinvolgimento di consulenti esterni.
Le eventuali modifiche al Modello verranno idoneamente portate a conoscenza dei Destinatari sotto la supervisione dell'OdV.

2.6 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente Documento devono essere rispettati da:
i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ; *ii)* i dirigenti, *(iii)* i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato, *(iv)* i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto, *v)* i consulenti, i collaboratori, i fornitori

ed eventuali partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto, *vi)* nonché da quanti agiscono sotto la direzione e/o vigilanza dei Vertici Aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnati.
I soggetti sopra individuati sono definiti i "Destinatari".

CAPITOLO 3
L'Organismo di Vigilanza (OdV)

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo dell'Ente (art. 6.1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Le indicazioni raccolte suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.
Con l'espressione "interno all'ente" si intende un organismo nominato dalla Società i cui componenti siano interni all'ente o anche esterni e che sia dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non dotato di deleghe di funzioni e che risponda direttamente al vertice aziendale.
La scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale con l'incarico di Presidente ad un membro esterno è stata privilegiata dalla Società allo scopo sia di dotare il suddetto organo delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività, sia di dotare la struttura di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla recente giurisprudenza in materia e, precisamente:

a) **autonomia ed indipendenza.** I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, CdA) e che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

In particolare, è necessario che l'OdV:

1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;

2. abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
3. sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).
Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

b) onorabilità e cause di ineleggibilità. Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovverosia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ("legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità") o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 ("legge contro la mafia");
3. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di Società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
- a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di

mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231;

4. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998). In particolare l'Organismo di Vigilanza non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/2001;

c) comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza. L'OdV dovrà, infine, possedere la conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di compliance e di internal audit.

d) continuità d'azione. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; non svolge mansioni operative che possano condizionarne l'attività.

e) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'OdV così

costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione che non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, e da tutto quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto è quella plurisoggettiva composta da tre membri, di cui due esterni (Dottor Gianfranco Polo e Avv. Roberta Piovanelli) ed uno interno (Ingegner Francesco La Capria), che risultano in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2021.

3.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti Destinatari;
- sul funzionamento del Modello;
- sull'opportunità di suggerire al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. <u>Verifica e controllo:</u>

a) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati

devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;

c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
d) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati (riferimento fattispecie di reato Parte Speciale – Flussi informativi verso l'OdV); b) sulle operazioni straordinarie della Società; c) sui rapporti con soggetti esterni e partner che operano con la Società nell'ambito delle Attività sensibili;
e) attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;
f) assicurare il funzionamento di meccanismi di Whistleblowing

EMERGENZA COVID-19 (anno 2020)

In questa fase di emergenza risulta necessario:

- garantire un flusso informativo costante tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale;
- verificare l'istituzione e il mantenimento del c.d. Comitato di crisi;
- garantire idonei flussi informativi con le funzioni aziendali preposte al contenimento della diffusione del virus, quali: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, addetti al primo soccorso, nonché il Comitato di Crisi se eventualmente istituito;
- Verificare se Alcantara ha fatto ricorso allo strumento di lavoro agile e quali strumenti abbia fornito (Hardware e soprattutto software);
- verificare l'adozione e l'adeguatezza dei provvedimenti emergenziali (con particolare riferimento ai DPCM e ai provvedimenti regionali di volta in volta emessi), con richiesta di informazioni in riguardo: *a)*alla valutazione del rischio biologico da contagio COVID-19, con eventuale aggiornamento del

relativo "DVR"; *b)* procedure adottate per: l'ingresso in azienda di dipendenti e fornitori – alla pulizia e sanificazione degli ambienti – precauzioni igieniche personali – gestione spazi comuni – gestione degli spostamenti – entrata/uscita dipendenti – misurazione temperatura - riunioni e formazione – gestione di persona sintomatica in azienda – sorveglianza sanitaria;

- ricezione e analisi delle eventuali segnalazioni (compresi il whistleblowing e l'Anti-Bribery).

ii. <u>Formazione:</u>

a) coadiuvare HR nella definizione dei programmi di formazione per i Dipendenti e gli Organi Sociali ed il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

iii. <u>Sanzioni:</u>

a) coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

iv. <u>Aggiornamenti:</u>

a) interpretare la normativa rilevante anche con riferimento al Modello societario;
b) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.
Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di

vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.
L'OdV potrà richiedere ai dirigenti specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.
Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.
L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.
L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.
Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3.3 L'attività di reporting dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ed assicura la predisposizione del Report periodico "Segnalazioni".
L'OdV ha tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa nei confronti del Presidente e CEO (verbale OdV);
- la seconda su base annuale, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale;
- la terza su base periodica (si veda paragrafo 3.4 WB).

L'OdV predispone: annualmente, una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior

rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.4 Obblighi di informazioni verso l'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- I Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati anche qualora non vi sia alcuna comunicazione rilevante ai sensi del Decreto, gli Organi Sociali e i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di eventi di cui loro siano a conoscenza che potrebbero avere qualsiasi collegamento con i Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente ed i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, di cui essi siano venuti a conoscenza; anche qualora non vi sia alcuna di tali violazioni, i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di violazioni al Modello;

- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione

ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante (a pena di revoca del mandato), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- le segnalazioni devono esser fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

Modalità delle segnalazioni

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di ALCANTARA che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di ALCANTARA o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo:

organodivigilanza@alcantara.com

Con riferimento al DDL sul Whistleblowing (15 novembre 2017) ed alla specifica WB Policy adottata dalla Società, è stato aperto il canale alternativo **segnalazioniWB@alcantara.com** idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Whistleblower.

Tale canale include le segnalazioni afferenti alla Anti-Bribery Policy.

In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo 5 (sistema disciplinare).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i comportamenti fraudolenti o compiuti in violazione di quanto previsto dal presente Modello e, comunque, limitatamente ai Reati ex D.Lgs. 231/2001;
- report di sintesi dei provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto che possano coinvolgere la Società;
- comunicazioni, richieste di informazioni e/o ordini di esibizione di documentazione a/da qualsiasi pubblica autorità ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da parte dei dirigenti/dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- riepilogo dei contenziosi in essere previsti dal Decreto;
- comunicazione in merito ad aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico;
- verbali di indagini interne dalle quali sono emerse presunte o accertate violazioni dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali;
- copia dei procedimenti disciplinari attivati a seguito di violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- copia delle relazioni redatte a seguito di indagini svolte in merito alla presunta violazione del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali che hanno portato alla non applicazione delle sanzioni con evidenza delle relative motivazioni;
- elenco dei finanziamenti pubblici richiesti e dei finanziamenti pubblici ottenuti;
- piano delle attività di formazione definite in materia 231;
- comunicazione in merito all'emissione, modifica e integrazione delle procedure rilevanti ai fini del Modello;
- copia dei verbali delle autorità che hanno evidenziato carenze organizzative con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro;
- copia dei verbali delle riunioni ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- comunicazioni di avvenuti aggiornamenti dei Documento di Valutazione dei Rischi;

- statistiche inerenti agli infortuni, agli incidenti sul lavoro ed alle malattie professionali e annesse relazioni accompagnatorie;
- copia di comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti possibili carenze nel Sistema di Controllo Interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio;
- report di sintesi dei verbali che hanno evidenziato dei rilievi durante le visite ispettive effettuate dalle Autorità Pubbliche;
- informativa sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle aree a rischio reato di propria competenza, con l'indicazione motivata degli eventuali scostamenti o dell'eventuale necessità di modifiche ai predetti protocolli ed ogni anomalia o atipicità riscontrata nell'ambito delle attività svolte;
- lista degli omaggi effettuati a Rappresentanti della PA ed eventuali spese di rappresentanza;
- elenco incarichi professionali e consulenze assegnate a terzi;
- rapporti con nuovi istituti di credito e apertura nuove linee di credito;
- informativa su eventuali anomalie di spese affettuate dalla Società;
- report delle attività e dei controlli effettuati ed eventualmente segnalazioni effettuate ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- estratto dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale relativi alle delibere attinenti all'Organismo di Vigilanza;
- Informativa per i profili legati alla sicurezza informatica ed ai reati cd. Informatici.

In ogni caso, qualora un soggetto Destinatario non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 5 del presente Modello.

CAPITOLO 4
Formazione e diffusione del Modello

4.1 Formazione ed informazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello inclusivo della specifica WB Policy è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti è consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello ed il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, si prevedono livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
2. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;
3. Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV. All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reati cd. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 5 del presente Modello.

4.2 Obblighi di Vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabili di una funzione aziendale hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta ed indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.
Qualora il Dipendente rivesta la qualifica di dirigente o di responsabile di una funzione aziendale e non rispetti i suddetti obblighi sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 5.

CAPITOLO 5
Sistema Disciplinare

5.1 Funzione del Sistema Disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e delle WB/Anti-Bribery Policies rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso e delle specifiche WB/Anti-Bribery Policies. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo e delle WB/Anty Bribary Policies ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.
L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la violazione delle misure del Modello e della WB/Anti-Bribery Policies; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

5.2 Sistema Disciplinare dei dipendenti

5.2.1 Sistema Disciplinare dei dipendenti con riferimento al Modello

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori -nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore di appartenenza e precisamente:

Rimprovero verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

Multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale: si applica in caso di recidiva delle violazioni di cui al rimprovero verbale o scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni

violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice di Condotta adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento disciplinare con preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento disciplinare senza preavviso: si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e alle funzioni aziendali competenti.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in un richiamo verbale o scritto al dirigente. Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà essere comminata una sanzione basata sulla riduzione del premio (ove applicabile) annuale ovvero tale comportamento potrà comportare un peggioramento dei risultati di cui agli MBO con conseguente riduzione della parte di compenso variabile.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal CCNL e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure a tutela del Whistleblower, nonché coloro – con dolo o colpa grave – che effettuino segnalazioni che si rivelino poi infondate.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

5.2.2 Sistema disciplinare dei dipendenti con riferimento alle WB/Anti-Bribery Policies.

Alcantara provvede a sanzionare ogni comportamento illecito, ascrivibile al personale della Società, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica delle segnalazioni disciplinate ai sensi del presente documento al fine di impedire eventuali condotte che violino le norme anticorruzione e/o il Codice Etico e/o il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e/o le WB/Anti-Bribery Policies e/o il Sistema Interno di Controllo e di Gestione dei Rischi di Alcantara e delle norme in materia di antitrust e concorrenza.
Nel caso in cui dagli esiti della fase di istruttoria:

- emergano segnalazioni in malafede, effettuate con dolo o colpa grave e che si rivelano infondate, ferme restando le conseguenze di cui alla Legge n. 179/2017 e la Direttiva COD (2018)0218, la Direzione del Personale, su proposta di OdV ed eventualmente dal Team Segnalazioni, ove istituito, propone le eventuali azioni da intraprendere nei confronti del dipendente, ne monitora l'attuazione e assicura che sia informato tempestivamente il soggetto segnalato;

- si evidenzino presunti comportamenti illeciti o irregolari da parte di uno o più dipendenti Alcantara, l'Odv inoltra le risultanze delle verifiche alla Direzione del Personale e ne riceve periodicamente le valutazioni effettuate al riguardo.

Alcantara assumerà i provvedimenti disciplinari più adeguati, secondo quanto disposto dal Modello 231 e delle WB/Anti Bribery Policies, dalle procedure disciplinari in essere e dalle norme stabilite in materia dal Contratto Collettivo di Lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti del personale che:

i) a seguito delle attività di verifica su segnalazioni, risulti responsabile della violazione di norme anticorruzione e/o di altre normative interne o esterne rilevanti ai fini delle segnalazioni attinenti a violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.

231/2001, delle WB/Anti-Bribery Policies e del Sistema interno di controllo e di gestione dei rischi e delle norme in materia di antitrust e concorrenza;

ii) ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni o minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni. I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

***

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti esterni.

a) Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello e delle WB/Anti Bribery Policies da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore, la riduzione degli emolumenti.

Inoltre, al momento della nomina dei nuovi amministratori, gli stessi procederanno a sottoscrivere impegni unilaterali di rispetto degli obblighi previsti dal Decreto nonché un impegno a rassegnare le proprie dimissioni, rinunciando al proprio compenso relativo all'esercizio in corso, nel caso di condanna, anche di primo grado, per uno dei Reati.

b) Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello e della WB Policy da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero

Collegio Sindacale ed il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la

convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, e in particolare previste dal D.Lgs. 39/2010.

c) **Misure nei confronti dei Soggetti esterni**
Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello e delle WB/Anti-Bribery Policies applicabili ai Soggetti esterni o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei rispettivi contratti.